S E N T E N Z A N . 2 6 3 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 74375

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Mario Orsini (del foro di Viterbo), nonché elettivamente domiciliato a Roma in via Fratelli Rosselli n° 2 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal capo *pro tempore* dell'ufficio VII della direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché domiciliato a Roma in piazza del Viminale n° 1 presso il Ministero stesso.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 14 giugno 2024 (omissis)ha evidenziato di aver lavorato alle dipendenze della Polizia di Stato dal gennaio 1977 in sedi e mansioni a suo dire assai gravose; e, quindi, di aver presentato istanza per veder riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e la conseguente pensione privilegiata riguardo a tre patologie: cervicoartrosi, gastroduodenite erosiva e cardiopatia ipertensiva. Tuttavia egli ha lamentato che di tutte e tre quelle infermità,

nonostante fossero state ascritte a classifica da parte della Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO), era stata negata dal Ministero dell'Interno la dipendenza da causa di servizio, con decreti emessi l'uno nel 2011 e l'altro nel 2016 alla luce di analoghi pareri negativi formulati dal Comitato di verifica per le cause di servizio (d'ora in poi: il Comitato).

Perciò, censurando quei pareri negativi ed i correlativi decreti ministeriali, nonché richiamando una relazione del proprio consulente medico di parte Rinallo, l'odierno ricorrente ha domandato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per quelle medesime infermità e la conseguente concessione della pensione privilegiata, in quinta categoria.

2. Senza che si fosse costituito il Ministero dell'Interno, l'udienza del 14 novembre 2024 si è conclusa con una riserva istruttoria, poi sciolta con ordinanza emessa il 28 di quello stesso mese: in virtù della quale è stato rilevato il mancato rispetto del termine a comparire, nei confronti del Ministero stesso, e comunque l'opportunità di produzioni documentali da ambo le parti.

3. Con comparsa depositata il 27 febbraio 2025 si è costituito il Ministero dell'Interno, precisando che l'(omissis)era stato collocato a riposo il 1° ottobre 2018 ed eccependo che non era stato evocato in giudizio l'INPS; nonché osservando, preliminarmente, che all'INPS stesso l'istanza per la concessione della pensione privilegiata era stata presentata in modalità cartacea anziché telematica, nonché addirittura all'indomani del deposito dell'odierno ricorso. Altresì, nel merito, il Ministero ha evidenziato che, ai fini dell'equo indennizzo, era ancora pendente l'istanza concernente la patologia gastrica; ed ha insistito per l'inammissibilità della domanda attorea, non essendogli mai state previamente presentate dall'(omissis)istanze finalizzate ad ottenere la pensione privilegiata.

4. Infine, dopo che il 17 marzo 2025 l'odierno ricorrente aveva depositato memoria conclusionale ed ulteriore documentazione, all'udienza svoltasi l'indomani la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

5. Premesso che tutti i documenti versati in atti il giorno prima dell'ultima udienza dall'(omissis)erano già stati depositati dal Ministero unitamente alla propria comparsa, nella memoria conclusionale quegli ha confermato, innanzitutto, di esser stato collocato a riposo alla data del 30 settembre 2018, per raggiunti limiti di età.

Ciò posto, *in facto* dalla documentazione prodotta dal Ministero stesso è dimostrato che, a quest'ultimo, l'(omissis)ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il 28 luglio 2000 per una colecistectomia e per una gastropatia antrale (all. 3); ed il 25 ottobre 2001 riguardo ad una cervicoartrosi (all. 4). Mentre, con istanza del 22 dicembre 2006, ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo in relazione alle patologie riscontategli dalla CMO all'esito della visita a cui era stato sottoposto il 28 del mese precedente (all. 6): cioè una gastropatia antrale ed una cervicalgia (all. 7), avendo invece lui rinunciato, contestualmente a quella medesima visita medica, all'istanza concernente la colecistectomia (all. 9). Altresì, con istanza del 15 gennaio 2009, l'odierno ricorrente ha invocato la concessione dell'equo indennizzo anche per un'ipertensione arteriosa (all. 5).

Dopodiché, con decreto n° 6110 emesso il 7 dicembre 2011 (all. 1) su conforme parere del Comitato (all. 10), il Ministero ha negato la dipendenza da causa di servizio ed il conseguente equo indennizzo riguardo alla cervicoartrosi. Ed analogo verdetto negativo, anch'esso preceduto da un parere del Comitato nel medesimo senso (all. 11), è stato espresso con decreto n° 3669 del 20 maggio 2016 dal Ministero

(all. 2) riguardo alla "ipertensione arteriosa con impegno d'organo". Infine l'(omissis)ha presentato il 21 giugno 2024 in forma cartacea, tanto al Ministero quanto all'INPS, un'istanza per ottenere la concessione della pensione privilegiata (all. 12).

6. Orbene, in via preliminare, l'odierno ricorso deve reputarsi ammissibile: stante l'indubbia valenza pregiudizievole della denegata dipendenza da causa di servizio, in ossequio alla sentenza n° 12/2023 delle Sezioni Riunite di questa Corte.

Tuttavia dai due rapporti informativi in atti, concernenti i periodi di servizio dell'odierno ricorrente presso il commissariato di Torre Annunziata tra il 1982 ed il 2001 (all. 14) e presso la questura di Salerno tra il 2005 ed il 2009 (all. 15), non è dato desumere specifici elementi che abbiano avuto rilevanza causale riguardo alle tre patologie per cui è lite: ivi compresa la gastropatia antrale, pur non contemplata dal Ministero in nessuno di quei decreti negativi del 2011 e del 2016.

7. D'altronde, rilevato come l'(omissis)abbia dedotto circostanze generiche e meramente stereotipate a suffragio dell'invocata dipendenza eziologica di quelle tre infermità, i dinieghi di equo indennizzo oppostigli dal Ministero con quei medesimi decreti andavano da lui censurati, a suo tempo, dinanzi al giudice amministrativo. Perciò, in ossequio al principio di unicità dell'accertamento sancito dall'art. 12 del D.P.R. n° 461/2001, l'aver omesso tali impugnazioni gli preclude di veder qui accertata quella dipendenza, al parallelo fine di ottenere la pensione privilegiata.

Infine la postulazione attorea appare ulteriormente inficiata dalla notevolissima ed ingiustificata ampiezza dell'arco temporale intercorso tra quei medesimi provvedimenti ministeriali e la proposizione dell'odierno giudizio.

8. Nonostante la fin qui evidenziata totale infondatezza della domanda attorea, la parallela non condivisibilità dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal

Ministero giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74375, proposto da (omissis)contro il Ministero dell'Interno:

1) rigetta la domanda proposta da (omissis);

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.08.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli